



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- P.O. 5^ - AREA TECNICA 14° SERVIZIO - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA -

Prot. n. 13561/2013

Biancavilla 15 APR 2014

Pratica Edile N° 13/2013 Art. 36 D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **VISTA** la richiesta presentata in data 25.06.2013 prot. n. 13561 dalla Signora De Masi Filippa nata a Biancavilla il 22.02.1934 ed ivi residente in Via San Filippo n. 111, C.F. DMS FPP 34B62 A841V, nella qualità di proprietaria, intesa ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01 (ex Art. 13 L. 47/85), per aver eseguito in assenza di concessione edilizia i lavori di costruzione di un edificio composto da piano terra, piano primo con copertura a tetto a due falde, adibito a civile abitazione, sito in questo Comune in Via Tacito n. 36, distinto in catasto al foglio 46 particella n. 1295;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 11 del 02.04.2014 avente oggetto: "Nomina Responsabili di Posizione Organizzativa periodo 01.04.2014 - 31.08.2014";

- **VISTO** il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale espresso in data 10.01.2014, con le sue motivazioni che qui di seguito si riportano:

- Vista ed esaminata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presenta ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 (art. 13 L. 47/85), P.E. n. 13/2013, si evince che il fabbricato abusivamente realizzato ricade all'interno dei Piani di Recupero vigente. Per il suddetto fabbricato è stata emessa, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 (art. 7 L. 47/85), ingiunzione di demolizione n. 35 del 03/04/2013 a carico di De Masi Filippa.

La pratica edilizia si presenta carente di parte della documentazione prevista dagli artt. 9 e 10 R.E.C. vigente, nonché del titolo di proprietà e del certificato di idoneità statica depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85), P.E. n. 13/2013, non può essere accolta in quanto i lavori abusivamente realizzati non risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente in questo Comune sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, poiché in contrasto con l'art. 1 delle Norme di Attuazioni dei Piani di Recupero il quale stabilisce quale sono le attività edilizie consentite: demolizione e ricostruzione; manutenzione ordinaria e straordinaria; nuove costruzioni, limitatamente ai lotti indicati in planimetria.-

- **VISTA** la comunicazione del 14° Servizio della 5^ Area Tecnica prot.n. 1765 del 23.01.2014 notificata in data 28.01.2014, con la quale per i motivi di cui al parere istruttorio allegato alla stessa, veniva dato avvio del procedimento di diniego alla richiesta di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ai sensi della L.R. 30.04.1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, (art. 23 L.R. 28 dicembre 2004 n. 17), assegnando 10 (dieci) giorni da ricevimento della su citata comunicazione, per presentare per iscritto eventuali osservazioni anche corredati da documenti sul parere espresso;

- **CONSIDERATO** che la richiedente non ha fatto pervenire osservazioni nei termini di cui all'art. 11 bis della L.R. 10/91, così come introdotto dall'art. 23 della L.R. n.17/2004, questo Ufficio riporta il parere istruttorio del 10.01.2014;

- **VISTA** la determina Sindacale n. 58 del 14.09.2000 avente oggetto "Commissione Edilizia Comunale, attribuzione funzioni al Capo della V area Funzionale";

- **VISTI** i regolamenti comunali di edilizia, d'igiene di polizia locale e di tutela delle strade comunali;

- **VISTO** l'art. 36 del D.P.R. 380/2001;

- **VISTO** il Regolamento Edilizio Comunale e Norme di Attuazione;

- **VISTE** le leggi regionali 31 marzo 1972, n. 19, 26 maggio 1973, n. 21, 6 maggio 1981, n. 86, 27 dicembre 1978, n. 71, 10 agosto 1985 n. 37;



COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- VISTO il D.P.R. 380/2001;
- VISTO altresì il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 773/DRU del 6 novembre 1993, trasmesso a questo Comune con nota assessoriale 9 novembre 1993 gruppo XXXIII Prot. n. 12425, ed annotato al protocollo generale del Comune il 28 dicembre 1993 al n. 025038 di prot., e, con detto decreto è stato approvato il P.R.G., con prescrizioni, esecutive, pubblicato altresì sulla G.U.R.S. n. 4 Parte I del 22.01.1994;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica n. 1318 del 13.11.2003, con il quale approva la variante al P.R.G. vigente;
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

**NEGA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA
(ART. 36 D.P.R. 380/01)**

alla Signora De Masi Filippa nata a Biancavilla il 22.02.1934 ed ivi residente in Via San Filippo n. 111, C.F. DMS FPP 34B62 A841V, nella qualità di proprietaria, per i lavori eseguiti in assenza di concessione edilizia relativi alla costruzione di un edificio composto da piano terra, piano primo con copertura a tetto a due falde, adibito a civile abitazione, sito in questo Comune in Via Tacito n. 36, distinto in catasto al foglio 46 particella n. 1295, per i seguenti motivi che così si relazionano:

- Vista ed esaminata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 (art. 13 L. 47/85), P.E. n. 13/2013, si evince che il fabbricato abusivamente realizzato ricade all'interno dei Piani di Recupero vigente. Per il suddetto fabbricato è stata emessa, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 (art. 7 L. 47/85), ingiunzione di demolizione n. 35 del 03/04/2013 a carico di De Masi Filippa.

La pratica edilizia si presenta carente di parte della documentazione prevista dagli artt. 9 e 10 R.E.C. vigente, nonché del titolo di proprietà e del certificato di idoneità statica depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania.

La richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 (ex art. 13 L. 47/85), P.E. n. 13/2013, non può essere accolta in quanto i lavori abusivamente realizzati non risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente in questo Comune sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, poiché in contrasto con l'art. 1 delle Norme di Attuazioni dei Piani di Recupero il quale stabilisce quale sono le attività edilizie consentite: demolizione e ricostruzione; manutenzione ordinaria e straordinaria; nuove costruzioni, limitatamente ai lotti indicati in planimetria.-

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e L.R. 10/91, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, entro 60 giorni dalla data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente provvedimento deve essere notificato:

Alla Signora De Masi Filippa
nata a Biancavilla il 22.02.2014
Via San Filippo n. 111
BIANCAVILLA

E trasmesso: